

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

Integrativo per le Imprese richiedenti la certificazione ISO 9001 nel Settore Costruzione ed Installazione Impianti - IAF 28

	05		
	04		
	03		
	02		
	01	Revisione generale per allineamenti al corrigendum Accredia del 14/02/2018 RT-05. Ridenominazione del documento da IS10V-9001 a IS10R.28.SGQ e classificazione a Regolamento integrativo settoriale al Regolamento Generale.	26.02.2018
05	00	Recepimento rilievo ACCREDIA n. 2 del 14/07/2017.	04.09.2017
Ed.	Rev.	Motivo dell'emissione/revisione del documento	Data emissione
[✓] Copia controllata			
Elaborata da:	Firma:	Approvata da:	Firma:
RGQ		RSC	
		Emessa da:	Firma:
		AD	

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3	DEFINIZIONI	4
3.1	CANTIERI (SITI TEMPORANEI)	4
3.2	ATTIVITÀ DI “LAVORO ESTERNO”	4
3.3	ATTIVITÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE	4
3.4	TIPOLOGIA DI OPERA	4
3.5	PROCESSO REALIZZATIVO.....	4
3.6	MACROTIPOLOGIA.....	5
4	CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE	5
4.1	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	6
4.1.1	<i> Criteri generali.....</i>	6
4.1.2	<i> Criteri specifici per i raggruppamenti tra imprese.....</i>	9
4.2	PROGETTAZIONE	9
5	RIESAME DELLA DOMANDA ED APPRONTAMENTO DELL'OFFERTA	10
5.1	RACCOLTA DEI DATI AZIENDALI	10
5.2	DETERMINAZIONE DELL'EFFETTIVO NUMERO DI PERSONALE E DEGLI ADDETTI EQUIVALENTI.....	10
5.3	APPRONTAMENTO DELLA PROPOSTA ECONOMICA.....	11
5.3.1	<i> Redazione offerta per la Certificazione con formulazione dello scopo.....</i>	11
5.3.2	<i> Redazione offerta per Rinnovo.....</i>	12
6	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICA E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE.....	12
6.1	GENERALITÀ.....	12
6.2	CAMPIONAMENTO DEI CANTIERI	13
6.3	AUDIT INIZIALE	14
6.4	SORVEGLIANZE PERIODICHE	15
6.5	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	16
6.6	UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI (SOSTITUTIVE)	17
7	ESEMPI DI CRITERI SPECIFICI PER PARTICOLARI PROCESSI/PRODOTTI CHE PRESENTANO ELEMENTI DI CRITICITÀ.....	17
8	EVIDENZE DI AUDIT	18
9	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	19



1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alle Organizzazioni che intendono ottenere una certificazione ISO 9001 nel settore IAF 28 che sia utilizzabile ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili e necessitano pertanto di una certificazione emessa da un Organismo di Certificazione riconosciuto da ACCREDIA nel settore IAF 28 e che quindi operi secondo le prescrizioni del regolamento tecnico ACCREDIA RT-05, Rev. 02.

In particolare il presente Regolamento definisce regole applicative, ad integrazione e specificazione del Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione (IS 10 R), per il rilascio, il mantenimento ed il rinnovo della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore IAF 28 "Imprese di costruzione, installazione di impianti".

Le presenti prescrizioni, unitamente al Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, hanno carattere contrattuale, come previsto dalle "condizioni generali del contratto" riportate in offerta e contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra CERTITALIA (di seguito OdC) e l'Organizzazione cliente (di seguito Organizzazione) per tutta la durata del contratto di certificazione.

Per quanto non previsto da questo Regolamento Integrativo e dal Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione valgono le prescrizioni stabilite nei Regolamenti e nelle procedure interne dell'OdC.

Il presente Regolamento vale anche come linea guida operativa, alle prescrizioni del regolamento tecnico ACCREDIA RT-05 vigente, nei confronti del personale dell'Organismo di Certificazione e dei propri auditor qualificati.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 26/02/2018.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 "Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione" - Parte 1: Requisiti, edizione vigente
- RG 01-01 "Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione del sistema di gestione" emesso da ACCREDIA, edizione vigente
- IAF MD 5 "Determination of audit time of quality and environmental management systems", edizione vigente
- RT 05 "Prescrizioni per l'accREDITAMENTO degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)" emesso da ACCREDIA, edizione vigente
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nuovo "Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (abroga il D.lgs. 163/2006)
- DPR 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.»" (Limitatamente alle disposizioni ancora in vigore)
- D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

- Regolamento UE n. 305/2011¹ “Prodotti da costruzione” (CPR)² del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 89/106/CEE (CPD).
- UNI EN ISO 9001 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti”, edizione vigente

Documenti interni di riferimento

- Manuale Qualità CERTITALIA, edizione vigente
- IS 10 R Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, edizione vigente

3 DEFINIZIONI

Le definizioni dei termini non espressamente riportate nel presente paragrafo, sono richiamate nelle norme UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO/IEC 17021, UNI EN ISO 19011, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 in edizione vigente

3.1 Cantieri (siti temporanei)

Siti esterni nei quali esiste un’Organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.

3.2 Attività di “lavoro esterno”

Attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termo-idraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, etc.

3.3 Attività oggetto di valutazione

Tipologia di intervento associato ad una o più opere. Nell’ambito delle attività si distinguono:

- attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc.);
- attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc.).

3.4 Tipologia di opera

Oggetto interessato dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, etc.).

3.5 Processo realizzativo

Insieme di attività associate a tipologie di opera

¹ Pubblicato il 4 aprile 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Adottato il 9 marzo 2011 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Ue, il nuovo regolamento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Dal 1° luglio 2013 sono diventati cogenti anche gli articoli da 3 a 28, da 36 a 38, da 56 a 63, l’articolo 65 e l’articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V di questo regolamento.

² Construction Production Regulation

3.6 Macrotipologia

Raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività (complesse/affini e coerenti) associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo “opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...”

4 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

L'OdC è vincolato a organizzare l'attività di audit su ogni singola Organizzazione a valle di un inquadramento generale della stessa. Più propriamente l'OdC, prima dell'audit di certificazione, individua le caratteristiche organizzative e gestionali della singola impresa da certificare (impresa generale, impresa specializzata, consorzio, contraente generale) al fine di identificare gli aspetti “particolarmente critici” del Sistema di Gestione, così come di seguito specificato.

Le imprese italiane operanti sul mercato, sia privato, sia pubblico, delle opere di costruzione e impiantistica possono essere strutturalmente classificate in tre famiglie:

- **Imprese generali di costruzione;** sono imprese che abitualmente acquisiscono commesse la cui realizzazione richiede competenze pluri-disciplinari ed operano coordinando subfornitori i lavori di singole imprese specializzate.

Nell'ambito dei rispettivi sistemi di gestione per la qualità, suddette imprese generali devono assicurare la capacità di efficace coordinamento e gestione delle attività operative (sia progettuali, sia realizzative) affidate all'esterno (governo dell'outsourcing), fra loro anche diversificate (flessibilità), mantenendo piena responsabilità nei confronti della committenza in ordine alla qualità delle opere realizzate.

- **Imprese specializzate di costruzione;** sono imprese che operano prevalentemente in uno o più settori specialistici, frequentemente in subappalto alle imprese generali di costruzione di cui sopra.

Tali imprese (più simili, nel loro modo di operare, alle imprese manifatturiere) tendono ad avere modalità operative ripetitive ed hanno potuto sviluppare famiglie di procedure operative che richiedono solo adeguamenti limitati in occasione di ciascun nuovo contratto (ad esempio imprese impiantiste specializzate, imprese per la realizzazione di fondazioni su pali, imprese per la perforazione di gallerie, imprese di dragaggio, imprese di impermeabilizzazione, etc.).

Nell'ambito dei rispettivi sistemi di gestione per la qualità, suddette imprese devono assicurare il possesso ed il mantenimento di adeguata competenza tecnica specialistica e la disponibilità di adeguate risorse umane e strumentali.

- **Consorzi tra imprese;** trattasi dei consorzi ammessi ai pubblici appalti e precisamente: consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro (Legge 422/1909 e s.m.i.); consorzi tra imprese artigiane (Legge 443/1985 e s.m.i.); consorzi stabili (Art. 45, comma 2, lettera c del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.).

Suddetti consorzi concorrono in prima persona alle procedure di affidamento delle opere, assumendo la titolarità e responsabilità professionale e giuridica della relativa realizzazione.

La struttura attraverso la quale garantiscono l'esecuzione delle lavorazioni e delle altre prestazioni oggetto del contratto è, per legge, quella costituita dall'insieme delle società consorziate, considerate parte organica della struttura consortile (art 2615-ter del C.C.).

Il trasferimento alla consorziata della responsabilità per l'esecuzione del contratto avviene attraverso un atto specifico (l'assegnazione) che non costituisce subappalto.

Ne consegue che la qualità delle opere realizzate dipende dalle capacità complessive delle imprese consorziate nel loro insieme, insieme che, come si è detto, costituisce parte integrante ed essenziale della struttura consortile.

Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità (o piano della qualità) della struttura consortile (stabile o temporanea) devono essere garantite, sia le capacità di coordinamento e interfaccia, sia le competenze specialistiche delle imprese consorziate.

- **Contraente Generale (General Contractor);** E' un'azienda o un individuo che ha un contratto con altre organizzazioni o individui (il mandante) per la realizzazione di un'opera.

Un General Contractor è così definito se è il firmatario dell'opera o il primo contraente del contratto del progetto. Un General Contractor è il responsabile dei modi e dei metodi utilizzati o che saranno utilizzati in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera in accordo con il contratto firmato. I documenti contrattuali includono, solitamente, gli accordi riguardanti il budget, le condizioni generali e speciali e le specifiche del progetto.

Un General Contractor abitualmente è responsabile della fornitura di tutti i materiali, i lavoratori, gli equipaggiamenti e servizi necessari per il completamento o avviamento del progetto. Per svolgere questi compiti è abituale che il General Contractor deleghi parte dei lavori a dei subcontraenti (altre persone o altre aziende specializzate nei particolari lavori). Questi soggetti vengono chiamati sub-contractor.

4.1 Criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità

4.1.1 Criteri generali

Le caratteristiche generali dell'Organizzazione richiedente (se trattasi di Impresa generale, di Impresa specialistica, di Consorzio tra imprese o di Contraente Generale) sono un elemento atto a condizionare la pianificazione delle attività di audit a valle di un inquadramento generale della stessa.

Fermo restando che gli audit di certificazione devono coprire tutti i requisiti della norma di riferimento, suddetti audit devono essere orientati con maggiore attenzione a quegli aspetti del sistema gestionale che assumono maggiore rilevanza in funzione della tipologia di organizzazione oggetto di audit.

Ciò premesso, vanno considerati come aspetti "particolarmente critici" per la valutazione della conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9001, edizione vigente:

a) per le Imprese generali:

- l'organizzazione, la pianificazione ed il coordinamento della singola commessa (esistenza di Piani della Qualità estesi a tutte le attività del cantiere, incluse quelle dei subappaltatori);
- la progettazione, quando presente;
- il processo di valutazione dei fornitori e di approvvigionamento delle materie prime;
- il processo di subappalto/outsourcing (qualificazione, contrattualistica, requisiti di SGQ richiesti ai subappaltatori);
- la gestione delle attività di controllo in cantiere (predisposizione ed uso dei piani di controllo, sia diretta che da parte dei subappaltatori);
- la gestione dei collaudi finali.

b) per le Imprese specializzate:

- la progettazione, quando presente;
- il processo di valutazione dei fornitori e di approvvigionamento delle materie prime;
- le procedure di esecuzione dei processi tecnici caratterizzanti l'impresa e la verifica e validazione degli stessi;

- la pianificazione della singola commessa, quando la stessa non sia esaurientemente coperta dalla procedura di esecuzione, ovvero quando per l'attività svolta non sia contrattualmente obbligatoria l'osservanza di un Piano della Qualità definito dal Committente.

c) per i Consorzi tra imprese:

- la natura giuridica del consorzio (consorzi di natura diversa da quelli elencati al punto 4.1 della presente Istruzione debbono essere equiparati ad una impresa singola in termini di requisiti del SGQ);
- lo scopo di certificazione che non può essere limitato ad attività di servizio o coordinamento³, ma deve includere l'adeguata descrizione delle attività/opere di cui il consorzio assume la responsabilità nei confronti della committenza;
- le procedure di interfaccia che regolamentano le modalità di gestione ed il governo delle imprese consorziate, in tutte le fasi e per tutti gli aspetti delle attività, dalla fase di acquisizione della commessa alla fase di realizzazione dell'opera;
- il processo di gestione e monitoraggio delle commesse assegnate alle associate e l'efficacia di tali attività;
- le modalità di intervento a fronte dell'eventuale sopravvenuta impossibilità della consorziata ad adempiere;
- la supervisione della progettazione e delle attività di controllo che rientrano nell'ambito delle responsabilità del consorzio, anche se affidate ad impresa consorziata dotata di SGQ certificato.

Con riferimento a consorzi valgono le considerazioni seguenti per la valutazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001.

Devono essere rispettati e verificati i seguenti criteri:

- Lo scopo di certificazione non può essere attribuito primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35.
- E' ammissibile attribuire al settore IAF 28 lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.lgs. 56/2017 e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:
 1. il Consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28 (es. Scopo di certificazione: "Progettazione e costruzione di").

oppure

2. il Consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un Sistema di Gestione certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico Sistema di Gestione. In tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 35 e solo come settore secondario al settore IAF 28, stanti le disposizioni di leggi vigenti di cui sopra (es. Scopo di certificazione: "Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di").

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

³ In caso contrario, i consorzi non sono certificabili ai sensi del Regolamento Tecnico RT-05 ma si configurano come società di servizi la cui eventuale certificazione si colloca nel settore IAF 35.

caso b1) il Consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel MQ e nel Sistema di Gestione): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato (in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate).

caso b2) il Consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: il sistema di gestione implementato prevede le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. In tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile e della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione Piano della Qualità, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri), erogati dal Consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

d) per i Contraenti generali – General Contractors:

Gli aspetti fondamentali del soggetto giuridico sono stati definiti dalla Legge n. 443 del 2001 (cd. Legge obiettivo), nella cui ottica il General Contractor è il soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell'opera da realizzare e ne assume, di conseguenza, integralmente la responsabilità economica.

La legge obiettivo, nel dettare i criteri per l'esercizio della delega, evidenzia la necessità di un adeguato sistema di qualificazione; per ottenere la qualifica di general contractor l'impresa dovrà comprovare di essere in possesso di una adeguata struttura progettuale e tecnico-organizzativa, tale da fornire alla pubblica amministrazione committente la garanzia della sua capacità, quale soggetto aggiudicatario, a realizzare completamente l'opera, nel rispetto dei tempi, dei costi e delle esigenze di qualità concordati.

Con riferimento ai contraenti generali valgono le considerazioni seguenti per la valutazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001.

A1) Modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali

Devono essere rispettati e verificati i seguenti criteri:

- La certificazione del sistema di gestione per la qualità dei Contraenti Generali deve essere riferita agli aspetti gestionali del Contraente Generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi del TITOLO III "CONTRAENTE GENERALE" del D.lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.lgs. 56/2017.
- I certificati dovranno fare riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano, a tal proposito, due possibili situazioni:
 1. il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 35 e come settore secondario al settore IAF 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).
 2. il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 35 e come settori secondari ai settori IAF 28 e IAF 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

In ogni caso il certificato di SGQ riporterà la dicitura:

- “Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del D.lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.lgs. 56/2017 e s.m.i.” e, in calce al certificato, la dichiarazione:
- “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell’art. 197 del D.lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.lgs. 56/2017 e s.m.i.”.

A2) Modalità da adottarsi per la certificazione delle Organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali

Nel caso di Organizzazioni che non risultano ad oggi certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, si procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali IAF 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi.

Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al D.lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.lgs. 56/2017 e s.m.i. secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo A1, solamente nel caso in cui l'Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale.

A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornato l'OdC, che dovrà eseguire una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate.

Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere.

4.1.2 Criteri specifici per i raggruppamenti tra imprese

Il mercato italiano delle costruzioni vede con elevata frequenza la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI), specie di tipo orizzontale (raggruppamento fra imprese con omogenee caratteristiche produttive) e questo costituisce, in fase di audit di certificazione o sorveglianza, una difficoltà aggiuntiva per l'OdC. Fermo restando il principio che le ATI non sono, per loro natura, certificabili e che quanto segue si riferisce esclusivamente alle organizzazioni singole che costituiscono le stesse ATI, l'OdC si impegna a rispettare i seguenti criteri:

- verificare che il SGQ dell'Organizzazione ponga a carico della stessa un preciso obbligo di predisposizione di quanto necessario perché l'ATI orizzontale (o la società consortile costituita a valle dell'ATI), di cui è mandataria, operi in conformità ai requisiti applicabili della norma ISO 9001, edizione vigente;
- utilizzare i cantieri gestiti da un'ATI (o dalla società consortile costituita a valle dell'ATI) per la valutazione del SGQ dell'Organizzazione che opera in qualità di mandataria dell'ATI orizzontale;
- non utilizzare il cantiere di un'ATI o della società consortile costituita a valle dell'ATI per valutare il SGQ di una organizzazione che opera in qualità di mandante.

Nel caso di ATI di tipo verticale (raggruppamento fra imprese con caratteristiche produttive non omogenee), ovvero nel caso di ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata del lavoro per lotti di produzione, non si è ritenuto opportuno definire ulteriori criteri valutativi in quanto ciascuna organizzazione applica, separatamente, il proprio SGQ.

4.2 Progettazione

In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione non è più escludibile a priori⁴;
- il campo di applicazione del sistema di gestione dell'Organizzazione dovrà contemplarlo e quindi disciplinarlo laddove necessario, semmai si dovrà eventualmente parlare di applicabilità all'opera;
- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e leggi applicabili;
- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

Si precisa che nessuna rilevanza riveste, ai fini della valutazione del SGQ, la presenza o meno della qualificazione alla progettazione nell'attestazione SOA, essendo la stessa rilasciata solo sulla base della presenza nell'organico dell'Organizzazione di un numero minimo di personale tecnico.

5 RIESAME DELLA DOMANDA ED APPRONTAMENTO DELL'OFFERTA

5.1 Raccolta dei dati aziendali

Al momento della richiesta di offerta l'Organizzazione deve provvedere alla compilazione del Questionario Informativo (**MD10Q**) e inserire i dati richiesti relativamente alle generalità del richiedente, alle informazioni del proprio sistema di gestione e alla descrizione dei processi realizzativi in esecuzione presso il/i cantiere/i di lavoro.

L'ufficio commerciale verifica se i dati richiesti sono completi e sufficienti; in caso negativo procede a ricontattare l'Organizzazione per chiedere l'integrazione dei dati mancanti; altrimenti imposta il riesame dei requisiti per sottoporlo ad approvazione del Responsabile di Schema a cui segue l'emissione dell'offerta.

In fase di sorveglianza e rinnovo viene richiesto all'Organizzazione di compilare, in sostituzione al Questionario Informativo, le tabelle presenti nel modulo utilizzato per la "notifica scadenza audit" al fine di evidenziare eventuali variazioni avvenute al sistema di gestione rispetto al precedente audit con l'aggiornamento dei cantieri attivi presenti al momento della compilazione.

5.2 Determinazione dell'effettivo numero di personale e degli addetti equivalenti

In fase di offerta è necessario effettuare sempre la correlazione tra l'effettivo numero di personale⁵⁻⁶ e gli "addetti equivalenti" e registrarne le evidenze nel Riesame dei Requisiti.

Per questo è necessario che nel Questionario Informativo siano fornite indicazioni complete ed esaustive relativamente ai cantieri aperti rientranti nel perimetro della certificazione, comprensivi del numero di dipendenti totali (sede + cantieri) più il numero di personale esterno operante in subappalto sui cantieri. Nel caso di dati non congrui oppure incompleti l'ufficio commerciale, dovrà provvedere a contattare l'Organizzazione per le integrazioni necessarie da registrare sul documento stesso.

⁴ Si ricorda che la norma ISO 9001 non parla più di esclusioni, bensì di applicabilità dei requisiti, stabilendo che, se un requisito è applicabile, questo deve essere applicato. Nel caso in cui il requisito della progettazione non possa essere applicato, ciò non deve avere effetti sulla capacità e/o responsabilità dell'Organizzazione di assicurare la conformità dei prodotti e servizi e la soddisfazione del cliente. A tale proposito è auspicabile che l'Organizzazione dimostri che gli eventuali requisiti non applicabili non abbiano alcuna rilevanza sul sistema, sui prodotti o sui servizi offerti anche attraverso una analisi dei rischi.

⁵ Così come precisato nel documento **IAF MD5**, il numero effettivo di personale è costituito di tutto il personale coinvolto nell'ambito dello scopo di certificazione compreso quello che lavora su turni. Quando incluso nell'ambito del campo di applicazione della certificazione, esso deve comprendere anche personale non permanente (ad esempio gli appaltatori) e personale part-time che è presente al momento dell'audit. I tempi di audit sono ovviamente condizionati dall'effettivo numero di personale.

⁶ Al netto degli eventuali dipendenti in cassa integrazione o di solidarietà.

Con riferimento a quanto sopra e in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, il Responsabile di Schema, nella fase di riesame della domanda, deve procedere alla verifica documentata del numero degli addetti equivalenti, considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di **120.000 € per le opere di costruzioni generali, di 170.000 € per le opere impiantistiche** e di **145.000 € quale valore medio per imprese operanti congiuntamente in opere di costruzioni generali ed impiantistiche**.

Ove ciò non fosse del tutto praticabile può essere adottato in sequenza il seguente **criterio alternativo** per il calcolo del personale equivalente:

- a) Dapprima si provvede alla raccolta di informazioni di dettaglio dei cantieri attivi in ordine al numero di giorni uomo previsti per l'esecuzione dei lavori in cantiere unitamente alla data di apertura del cantiere e quella prevista per la chiusura.
- b) Successivamente per il calcolo del personale equivalente occorre sommare i giorni previsti per l'esecuzione dei lavori presso tutti i cantieri dividendo il totale ottenuto per 220 (numero dei giorni lavorativi annui). Ovviamente per i cantieri di durata pluriennale il numero di gg/u del cantiere deve essere diviso per il numero di anni di durata il cui calcolo lo si può ottenere dalla differenza tra la data di Fine Lavori e la data di Inizio Lavori.

Ad ogni modo nei casi di incongruenza tra i criteri indicati e il numero di personale dichiarato dall'Organizzazione deve essere sempre applicato il criterio più cautelativo, da cui risulta il numero maggiore di personale.

Ove sia necessario fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità adottate per la scelta del criterio utilizzato, specialmente quando i dati disponibili non sono ritenuti significativi, tali informazioni dovranno essere riportate nel modello di Riesame dei Requisiti.

Qualora non fosse possibile procedere con i criteri su esposti l'offerta sarà basata sui dati comunicati dall'Organizzazione in fase di richiesta della certificazione; tali dati saranno convalidati in fase di audit dagli auditor. In caso di mancata corrispondenza tra i dati dichiarati e la situazione effettiva saranno ricalcolati i giorni uomo per l'audit ed un'opportuna offerta integrativa sarà emessa verso l'Organizzazione. Il proseguimento dell'audit sarà subordinato all'accettazione dell'offerta ed all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie a soddisfare le nuove tempistiche.

Il Riesame dei Requisiti con l'evidenza del risultato finale che individua il numero di persone deve essere sempre stilato e reso disponibile all'ufficio pianificazione.

5.3 Approntamento della proposta economica

5.3.1 Redazione offerta per la Certificazione con formulazione dello scopo

In sede di redazione di offerta occorre analizzare il Questionario Informativo verificando la coerenza tra lo scopo richiesto dall'Organizzazione, l'indicazione delle categorie a cui è interessata, l'elenco delle commesse (con identificazione dei cantieri e tipologia dei processi realizzativi in essi svolti, durata, importo, etc.) ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Lo scopo di certificazione richiesto dall'Organizzazione deve essere sostenibile con la tipologia dei cantieri aperti. In particolare solo i processi realizzativi che possono essere verificati in cantiere sono inseribili nello scopo di certificazione.

Ne consegue che in caso di divergenze tra lo scopo richiesto, le categorie indicate e i cantieri è necessario precisare al cliente che lo scopo di certificazione (e quindi l'offerta) saranno ridotti alle sole attività verificabili in cantiere.

Per quanto attiene i processi realizzativi (uno o più di uno) per i quali l'Organizzazione è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato, questi sono accettabili, in accordo alle prescrizioni riportate al paragrafo 6.6.

L'offerta dovrà riportare quindi come scopo proposto all'Organizzazione solo i processi realizzativi che potranno essere verificati in cantiere, inclusi i processi realizzativi verificabili documentalmente, alle condizioni di seguito riportate.

L'elenco dei cantieri⁷ debitamente compilato con le indicazioni dei cantieri scelti per l'audit dovrà essere inviato all'ufficio pianificazione per inserimento nella documentazione di audit (Affidamento Incarico, etc.).

In sede di emissione dell'offerta per le attività di certificazione oltre all'identificazione dei cantieri da sottoporre ad audit vengono stabiliti anche i relativi aspetti logistici.

Lo scopo di certificazione riportato sull'offerta è da considerarsi puramente indicativo dell'attività svolta dall'Organizzazione e non vincolante ai fini dell'eventuale emissione del certificato.

Eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri rispetto alla previsione iniziale⁸ saranno prontamente presi in carico dall'ufficio pianificazione che procederà alla ripianificazione delle attività di valutazione, lasciando adeguate evidenze di quanto deciso. Qualora questa circostanza determini, di comune accordo con l'Organizzazione, la verifica di cantieri aggiuntivi e/o comporti la rimodulazione del campo di applicazione verrà coinvolto l'ufficio commerciale in ordine alle variazioni intervenute che saranno riportate in un'opportuna offerta integrativa.

5.3.2 Redazione offerta per Rinnovo

L'approntamento dell'offerta di rinnovo è preceduto da una richiesta di aggiornamento inviata all'Organizzazione per ricavare dati su eventuali variazioni avvenute al sistema di gestione rispetto al precedente audit con l'aggiornamento dei cantieri attivi presenti al momento della compilazione.

L'ufficio pianificazione appronta storico dei processi realizzativi esaminati nel precedente triennio al fine di poter confermare lo scopo di certificazione del certificato attualmente vigente, ed identificare i processi realizzativi che devono essere considerati prioritari nella scelta dei cantieri.

Il successivo perfezionamento dell'offerta di rinnovo segue le stesse regola procedurali indicate al paragrafo precedente.

6 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICA E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

6.1 Generalità

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre ad audit, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

Per meglio indirizzare le aziende clienti ad un approccio omogeneo ed efficace specifichiamo quanto segue:

⁷ O qualsiasi altro documento equivalente

⁸ Ad esempio per adeguarsi all'effettiva disponibilità delle attività associate alle tipologie di opere necessarie alla copertura dello scopo di certificazione.

1. per **Processo Realizzativo** di un'opera s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);
2. per **Attività** s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi.

Nell'ambito dei processi realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di edifici concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di ristrutturazione/manutenzione di edifici;
- b) per l'attività di costruzione strade concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di strade;
- c) per l'attività di installazione impianti concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di impianti.

Sulla base di quanto sopra indicato si specifica che non è applicabile il contrario. Eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivati e documentati dall'OdC in fase di Riesame della domanda;

3. Per **Macrotipologia** si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di opere di ingegneria civile concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali edifici residenziali, carceri, ospedali, scuole,... in tutte le fasi realizzative a partire da scavi, fondazioni speciali, consolidamenti, strutture in cemento armato, installazione dei relativi impianti;
- b) per l'attività di costruzione di opere infrastrutturali per la mobilità concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, piste aeroportuali;
- c) per l'attività di installazione di opere di impiantistica tecnologica concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali impianti termofluidi, elettrici, elettronici.

6.2 Campionamento dei cantieri

La scelta dei cantieri di lavoro esterni da assoggettare ad audit assume nel settore IAF 28 una notevole importanza. Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre ad audit, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

L'ufficio pianificazione deve organizzare l'osservazione diretta delle attività operative in campo tenendo conto che lo scopo di certificazione dovrà fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre ad audit e relativi aspetti logistici saranno definiti dal Responsabile di Schema in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. A tal proposito l'ufficio commerciale richiederà preventivamente l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali

durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri attivi rispetto alla previsione iniziale, saranno prontamente presi in carico dall'ufficio pianificazione che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Al momento della pianificazione degli audit di certificazione l'ufficio pianificazione verifica lo stato di avanzamento dei lavori mediante una comunicazione con l'Organizzazione.

Se viene confermato che i cantieri aperti sono a uno stadio di avanzamento dei lavori significativo, a seconda del numero di attività richieste e dell'appartenenza alle macrotipologie, vengono stabiliti i cantieri da sottoporre a verifica.

Mediante il piano di audit vengono comunicati al cliente la data di audit, la composizione dell'audit team e i cantieri che saranno sottoposti a verifica.

Il numero di cantieri da sottoporre a verifica durante l'audit può discostarsi da quanto preventivato in fase di offerta per adeguarsi all'effettiva disponibilità delle attività necessarie alla copertura dello scopo di certificazione. Il numero di cantieri inclusi in offerta e la tariffazione delle eventuali visite presso siti aggiuntivi sono regolate nell'offerta stessa. In caso di qualsiasi scostamento da quanto pianificato e comunicato al cliente tramite il piano di audit, l'auditor ha la responsabilità di informare l'ufficio pianificazione e l'Organizzazione delle variazioni; l'Organizzazione può concordare un'eventuale rimodulazione dello scopo del certificato in sostituzione alla verifica di cantieri aggiuntivi.

6.3 Audit iniziale

Oltre a quanto specificato nel Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la valutazione della conformità dell'organizzazione alla norma di riferimento, devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere; I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).
- Al fine del calcolo dei tempi si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi. Laddove si applicano dei fattori di riduzione, ci dovrà essere sempre una compensazione a zero con i fattori di maggiorazione.

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

- Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.
- Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.
- Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.
- Uno o più processi realizzativi possono essere verificati mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento (vedere paragrafo 6.6).
- La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

La verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato.

Tuttavia in relazione alla complessità dei cantieri o delle evidenze documentali da sottoporre ad esame si precisa che:

1. Se ad esempio nel cantiere operativo sono verificati processi realizzativi ricongducibili a 2 o più diverse Macrotipologie, i tempi di audit dovranno essere maggiorati di 30 minuti per ogni ulteriore macrotipologia interessata oltre la prima. Ad esempio se nel cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili alla “Costruzione di edifici civili, alla Manutenzione di strade e alla Manutenzione di fognature”, i tempi di audit presso quel cantiere saranno incrementati di 1 ora.
2. Analogamente se ad esempio si verifica documentalmente un cantiere a copertura di 3 processi realizzativi ricongducibili a 3 diverse Macrotipologie, i tempi di audit dovranno essere maggiorati di 30 minuti per ogni ulteriore macrotipologia interessata oltre la prima.

Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

6.4 Sorveglianze periodiche

L'Ufficio Pianificazione dovrà preventivamente all'audit in campo mettere a disposizione dell'auditor il riepilogo storico dei cantieri / siti esterni oggetto di ispezione nel corso dei precedenti audit, comprensivi delle attività e connesse tipologie di opera ritenute valide e significative a valle del controllo pratica.

Non sono ammesse le seguenti condizioni:

- effettuare audit di sorveglianza della durata inferiore ad 1 gg/uomo
- effettuare audit di sorveglianza utilizzando 2 auditor per 0,5 gg/uomo.

Oltre a quanto specificato nel Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per valutazione del mantenimento della conformità dell'Organizzazione alla norma di riferimento, la sorveglianza annuale deve prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante i 2 audit di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Gli audit di sorveglianza sono effettuati almeno una volta l'anno (anno solare), fatta eccezione negli anni di rinnovo della certificazione. La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non può superare i 12 mesi dalla data di decisione di certificazione.

Data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Gli altri audit di sorveglianza sono pianificati nell'anno solare del secondo anno a 24 mesi successivamente all'audit di certificazione / rinnovo e possono essere effettuati con una tolleranza ammessa di + 3 mesi dalla data programmata, ma comunque entro l'anno solare. Anche in questo caso è ammesso il posticipo di + 3 mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare nel quale ricade detta programmazione. Eventuali scostamenti ammessi solo entro le tolleranze suindicate, non modificano la periodicità degli audit successivi.

Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al paragrafo 6.6.

Limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, in caso di accertata assenza di cantieri attivi sarà possibile effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze documentali (sostitutive) che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ (vedere 6.6).

L'Impresa per questa specifica circostanza dovrà notificare per iscritto l'impossibilità di sostenere l'audit sul campo, mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante unitamente alla seguente clausola: *“Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75*

D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità”.

6.5 Rinnovo della certificazione

L'Ufficio Pianificazione dovrà preventivamente all'audit in campo mettere a disposizione dell'auditor il riepilogo storico dei cantieri / siti esterni oggetto di ispezione nel corso dei precedenti audit, comprensivi dei processi realizzativi ritenuti validi e significativi a valle del controllo pratica.

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. L'organizzazione è tenuta a fornire all'OdC l'elenco dei cantieri (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori) ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Con riferimento ai criteri, definiti nel Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base nel documento IAF MD 5 “IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits”, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.
- Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.
- Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

Quindi, affinché l'iter di rinnovo venga concluso in tempo utile rispetto alla scadenza del certificato per permettere l'eventuale gestione e la positiva verifica di chiusura/correzione delle non conformità e dell'attuazione ed efficacia delle relative azioni correttive, l'approvazione da parte dell'Organo di Delibera della proposta di rinnovo e la conseguente riemissione del certificato, il relativo audit deve essere realizzato con debito anticipo. È pertanto necessaria una maggiore comunicazione tra l'Organizzazione e l'OdC, in particolare nel periodo che intercorre tra l'ultima sorveglianza e il rinnovo, attraverso un aggiornamento continuo delle attività di cantiere in essere, al fine di poter condurre l'audit in presenza di attività operative.

Qualora l'Organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e quindi non ottenga la riemissione del certificato entro i termini di scadenza dello stesso, la relativa certificazione deve ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza riportata sul certificato.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, l'OdC potrà ripristinare la medesima **entro un anno**, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente. **Audit e delibera di rinnovo effettuati dopo la scadenza del certificato oppure delibera di rinnovo effettuata dopo la scadenza del certificato, comporta:**

- **Entro 6 mesi:** Audit con i tempi di un rinnovo
 - **Tra 6 mesi e 1 anno:** Audit con i tempi di uno Stage 2 e comunque non inferiori a quelli di un rinnovo
 - **Dopo 1 anno:** Audit Iniziale (durata pari a Stage 1 + Stage 2)
- Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È

possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macrotipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

L'audit di rinnovo deve essere considerato, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo e previa comunicazione, a cura dell'Organizzazione, di tale situazione all'OdC, si procede comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Organo di Delibera, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di un audit addizionale, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 (sei) mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 (sei) mesi concessi per effettuare l'audit addizionale, prima di procedere con la revoca del certificato, l'OdC procede con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese.

6.6 Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

L'OdC considera tutti gli elementi riportati nel paragrafo 8 "Evidenze di audit" quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantieri di cui ai precedenti paragrafi.

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al paragrafo 6.5.

7 ESEMPI DI CRITERI SPECIFICI PER PARTICOLARI PROCESSI/PRODOTTI CHE PRESENTANO ELEMENTI DI CRITICITÀ

Ai sensi del D.M. 14/1/2008 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali si ritiene importante assumere evidenze da parte di CERT in sede di audit:

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm).

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la

stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- **Prefabbricazione a piè d'opera:** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.
- **Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere:** per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc.);
- calcestruzzo preconfezionato;
- cementi e malte;
- materiali e prodotti a base di legno;
- componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc.);
- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc.);
- conglomerato bituminoso.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'Organizzazione da un lato e gli auditor dell'OdC dall'altro dovranno dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti quali, a puro titolo di esempio, i controlli eseguiti sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza e correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti marcatura CE, attestazione da parte del servizio tecnico centrale del CSLPP (es. centri di trasformazione dell'acciaio), certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal servizio tecnico centrale del CSLPP.

Spetta comunque all'Organizzazione definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa che, nel complesso, saranno verificate e valutate dagli auditor dell'OdC al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti, l'Organizzazione dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

8 EVIDENZE DI AUDIT

Oltre alle evidenze oggettive specifiche in relazione alla conformità alla norma ISO 9001, devono essere rese disponibili dall'Organizzazione ed acquisite dagli auditor dell'OdC durante gli audit almeno le seguenti evidenze (secondo applicabilità):


- **norme cogenti di settore** (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- avvenuta effettuazione di **audit interni**, comprensive di attività di cantiere;
- avvenuta effettuazione del **Riesame di Direzione**;

- **esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della commessa**, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. cronoprogramma, piani della qualità, giornale lavori, piano dei controlli). I piani della qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i piani potranno essere basati su documenti standard. Il piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i piani della qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);
- **contratto stipulato con il committente** (es. certificato/dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- **riesame del contratto** in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica capitolato, gestione perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della direzione lavori, reclami/contestazioni del cliente);
- **prove di funzionalità e di collaudo**, opportunamente registrate;
- **validazione dei processi speciali** (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- **competenze e qualifiche del personale** (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);
- **esistenza di mezzi ed attrezzature idonee** (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- **subappalto/fornitori** (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli);
- **prodotti critici** (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di marcatura CE secondo il regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione);
- **Identificazione univoca del prodotto**, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;
- **rintracciabilità dei materiali messi in opera** (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera);
- **Strumenti di misura** (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- **proprietà dei clienti**;
- **documenti di valutazione dei rischi** e di pianificazione della sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapportini del cantiere).

9 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Si evidenzia che in caso di violazione dei requisiti sui tempi di esecuzione degli audit e di completamento del rinnovo della certificazione e riemissione del certificato, di cui ai paragrafi 6.3, 6.4 e 6.5, e in base alle delibere dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che assumono veste di requisiti cogenti per il settore

IAF28 “Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”, l'OdC adotta i previsti provvedimenti sanzionatori di sospensione/revoca della certificazione.



CARTIGLIO DELLE PRECEDENTI REVISIONI

	05	Adeguamento dei tempi di audit sulle attività di cantiere	03.10.2016
	04	Revisione generale	02.05.2016
	03	Adozione AC su NC n. 3 da Audit Interno del 09/10/2014	15.10.2014
	02	Recepimento nuova revisione del documento ACCREDIA RT05 (Rev. 01) Recepimento documento IAF MD 5:2013 "Duration of QMS and EMS Audits".	02.09.2013
	01	Recepimento nuova revisione del documento ACCREDIA RT05 (Rev. 00). Ridenominazione dell'istruzione IS 10 V	01.03.2012
04	00	Variazione sede operativa dell'OdC; Riferimento ad Accredia	01.12.2009
	02	Revisione generale: Recepimento documento IAF MD 5:2009 "Duration of QMS and EMS Audits" (Sostituisce IAF GD2:2005 issue 4 - Annex 1 e 2)	02.09.2009
	01	Revisione Generale	28.05.2007
02	00	1a emissione	01.06.2004
Ed.	Rev.	Motivo dell'emissione/revisione del documento	Data emissione